

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPEZZANO, DONINI, GRANATA e LUPORINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1960

Istituzione di albi di Commissari per le sessioni di esame nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 25 luglio 1952, n. 1059, che converte in legge il decreto 24 giugno stesso anno n. 646, recante norme per lo svolgimento delle sessioni di esame nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 1951-52, prescrive all'articolo 2: « Le Commissioni giudicatrici degli esami, indicati nell'articolo precedente, sono nominate dal Ministro per la pubblica istruzione e sono composte del Presidente e di sei membri ad uno dei quali è affidata, dalla Commissione, la funzione di Vice Presidente ».

E negli articoli 3 e 4 dispone quanto segue:

« Art. 3. — Il Presidente è scelto nelle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo e fuori ruolo, o a riposo;

b) liberi docenti incaricati universitari di materie attinenti all'esame;

c) liberi docenti che siano aiuti o assistenti universitari di materie attinenti all'esame;

d) ispettori centrali per l'istruzione secondaria a riposo e provveditori agli studi a riposo, preferibilmente provenienti dall'insegnamento;

e) presidi di scuole secondarie superiori statali o pareggiate in attività di servizio o a riposo.

In caso di assoluta necessità il Ministro è autorizzato a derogare dai criteri limitativi previsti nella lettera c) del precedente comma circa la utilizzazione dei liberi docenti quali presidenti delle Commissioni giudicatrici.

Per le Commissioni di maturità artistica il preside è scelto nella prima e nella terza delle categorie indicate nel comma precedente.

Art. 4. — Gli altri membri delle Commissioni sono scelti:

a) fra i professori di ruolo delle scuole secondarie superiori statali;

b) fra coloro che siano in possesso del titolo statale di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori e che abbiano insegnato per almeno 3 anni, nelle scuole medesime, le materie su cui verte lo esame; il numero di coloro che sono forniti di questo solo titolo non può superare la metà dei membri della Commissione.

Nelle Commissioni di maturità artistica i Commissari delle materie artistiche sono scelti, oltre che tra i professori di ruolo dei Licei artistici anche tra quelli delle Accademie di belle arti. I Commissari per le materie culturali sono scelti tra i professori delle stesse materie nei Licei artistici e nelle scuole secondarie superiori, secondo le disposizioni generali del presente decreto.

Nelle Commissioni per l'abilitazione tecnica non oltre due dei Commissari possono essere scelti fra estranei all'insegnamento che esercitino la professione corrispondente ».

Per gli anni successivi dette norme sono state prorogate per la durata di un anno con le leggi 21 agosto 1952, n. 588, 10 maggio 1954, n. 245, 14 giugno 1955, n. 480, 17 maggio 1956, n. 470, 24 luglio 1957, n. 582 ed, infine, con la legge 6 marzo 1958, n. 184, che non ha, come le altre, validità limitata solo ad un anno.

Bisogna aggiungere che quest'anno il Ministero ha creato per la materia di cui ci interessiamo un apposito servizio: l'Ispettorato per gli esami di Stato, unificando così le competenze che prima facevano capo a tre direzioni diverse.

Precisiamo pure che, fin dal 1949, per la nomina delle Commissioni, vige la prassi in base alla quale gli insegnanti che desiderano prendere parte alle Commissioni esamina-

trici indicano un certo numero di sedi preferenziali, e che, in linea di massima, la formazione delle Commissioni avviene in base al duplice criterio dei titoli del richiedente e delle sue preferenze di sede.

Tuttavia ogni anno la nomina delle Commissioni provoca non pochi inconvenienti, come più volte è stato denunziato dalla stampa e come risulta dai molti reclami avanzati.

Indicare casi particolari ci pare fuori di luogo sia perchè sono conosciuti ampiamente dal Ministero e sia perchè ogni collega conosce i casi della propria provincia. Comunque se durante il corso della discussione se ne presentasse la necessità presenteremo una documentazione tanto ricca quanto precisa.

Questo stato di cose, ferma restando la norma per la nomina del presidente, impone, secondo noi, una diversa e più rigida regolamentazione della materia e ciò non solo nello interesse dei professori aventi diritto ma anche nell'interesse degli stessi studenti e dei padri di famiglia.

È ovvio che diverse soluzioni si presentano per regolare una materia così delicata ma, avendole tutte esaminate, ci sembra che risponda meglio allo scopo quella che prevede la creazione di un albo nazionale. Tuttavia dichiariamo fin d'ora di non avere la pretesa che la nostra proposta debba essere rigidamente accolta nei termini da noi presentati e quindi che siamo pronti ad esaminare senza prevenzione gli eventuali emendamenti che si dimostrassero utili per raggiungere gli scopi perseguiti.

Stando così le cose, abbiamo piena fiducia nell'approvazione del presente disegno di legge che deliberatamente limitiamo agli elementi essenziali, convinti che altri aspetti marginali possano essere risolti con il regolamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono istituiti presso il Ministero della pubblica istruzione due albi dei Commissari per lo svolgimento delle sessioni di esame nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado. Un albo comprenderà i Commissari per l'ordine classico, l'altro per l'ordine tecnico.

Art. 2.

Negli albi sono iscritti i professori ordinari delle scuole medie superiori nell'ordine risultante dalla graduatoria determinata sui criteri di anzianità e dei coefficienti di carriera, i professori dichiarati idonei e quelli abilitati.

Art. 3.

Gli albi vengono aggiornati di anno in anno e non oltre il 30 giugno sono comunicati ai provveditori provinciali che li pubblicano, mediante affissione di 15 giorni. Dalla avvenuta pubblicazione gli interessati possono ricorrere al Ministero della pubblica istruzione che decide nel termine di due mesi.

Art. 4.

I membri della Commissione per lo svolgimento delle sessioni di esami verranno scelti in ordine di graduatoria fra i professori ordinari di ruolo iscritti all'albo nazionale che ne abbiano fatto domanda. Esauriti gli iscritti della suddetta categoria, si procederà con gli stessi criteri gradatamente alla scelta degli iscritti nell'albo degli idonei e degli abilitati.